



*Prefettura – Ufficio territoriale del Governo
di Potenza*

**ACCORDO EX ART.15 Legge n.241/90 PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI
ACCOGLIENZA A FAVORE DEI CITTADINI UCRAINI**

Tra

La Prefettura di Potenza-Ufficio territoriale del Governo, in persona del Prefetto Dott. Michele Campanaro

e

Il Comune di Avigliano in persona del Sindaco pro-tempore Avv. Giuseppe Mecca

CONSIDERATO che in relazione all'attuale situazione di crisi legata agli eventi bellici in corso in Ucraina, si rende necessario far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza derivanti dal prevedibile consistente afflusso in Italia di cittadini in fuga dal conflitto;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi del D.lgs. n.142/2015, occorre assicurare accoglienza alle predette persone anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale;

VISTA la circolare prot. n. 6378 del 2 marzo 2022 con la quale il Ministero dell'Interno — Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha evidenziato che, nel quadro dell'attuale situazione di crisi in Ucraina, si rende necessario far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza inerenti il consistente afflusso di cittadini ucraini in fuga dal conflitto anche con la sottoscrizione di accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del codice dei contratti pubblici in merito agli accordi tra le pubbliche amministrazioni;

VISTA la successiva circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento Libertà Civili e l'Immigrazione - prot. n. 9627 del 22 marzo 2022, con la quale si sono forniti chiarimenti sulle modalità di avvio delle procedure per l'individuazione di strutture idonee all'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina;

CONSIDERATO che questa Prefettura, con nota prot. 18001 dell'8 marzo 2022 ha comunicato a tutti i Sindaci della provincia l'urgente necessità di acquisire formale disponibilità alla sottoscrizione dei cennati accordi di collaborazione ex art.15 L.n.241/1990;

PRESO ATTO della disponibilità all'accoglienza manifestata dal Comune di Avigliano;

DATO ATTO della comune volontà della Prefettura di Potenza e del suindicato Comune di procedere a tal fine alla stipula di un accordo di collaborazione ai sensi dell'art.15 della legge 241/90;

VISTO il D.lgsn.142/2015;

VISTO l'art.15 della Legge n.241/1990 e l'art.5 del D.lgs.n.50/2016;

VISTO il nuovo schema di capitolato d'appalto dei servizi di accoglienza approvato con D.M. in data 29 gennaio 2021, registrato alla Corte dei Conti il successivo 16 febbraio ed i relativi allegati;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**



Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Potenza

Articolo 1

L'Accordo ha la finalità di disciplinare gli impegni del Comune sottoscrittore e della Prefettura U.T.G. di Potenza al fine di garantire l'adeguata accoglienza dei cittadini ucraini trasferiti in provincia di Potenza.

Articolo 2

1. Il Comune si impegna ad accogliere sul suo territorio nuclei familiari di cittadini ucraini nel numero concordato con la Prefettura;

2. Il Comune assicurerà ai predetti nuclei:

- Idonea sistemazione alloggiativa;
- Fornitura dei pasti;
- Fornitura dei beni essenziali (compreso il kit di primo ingresso e pocket money);
- Servizio di mediazione linguistico-culturale;
- Assistenza sanitaria;
- Assistenza sociale e psicologica;
- Servizio di informazione e orientamento legale;
- Servizio di orientamento al territorio;
- Somministrazione di corsi di lingua italiana;
- Servizi di lavanderia e trasporto;

3. Nell'espletamento delle attività elencate ai punti che precedono, dovranno essere assicurate prestazioni e servizi come da capitolato di appalto dei servizi di accoglienza, approvato con D.M. in data 29 gennaio 2021 e relativi allegati (allegato 1-bis relativo ai centri costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti complessivi) ed (allegato 2-bis per i centri collettivi con capacità ricettiva fino a 50 posti), allegato A (tabella personale impiegato) e Tabella frequenza pulizia.

4. I servizi di accoglienza, come descritti ai punti che precedono, saranno assicurati dal Comune stesso o, in alternativa, da ente gestore di comprovata esperienza in materia, appositamente individuato dal Comune secondo le vigenti procedure di evidenza pubblica. L'ente gestore curerà, altresì, il necessario servizio di gestione amministrativa, attenendosi a quanto all'uopo previsto nei documenti di cui al punto 3.

Articolo 3

1. Nella presa in carico delle persone accolte, massima attenzione andrà posta nell'individuazione di situazioni di vulnerabilità e disagio, con particolare riferimento alle donne e ai minori, per l'eventuale avvio a percorsi di cura e sostegno presso i competenti servizi territoriali.

2. Per le donne si dovranno porre in essere tutti gli interventi atti a superare ogni discriminazione imposta dalla cultura di provenienza in materia di accesso all'istruzione, alla formazione e al lavoro; si curerà, se del caso, il completamento del corso di studi intrapreso, ovvero l'inserimento in corsi di istruzione per adulti e di formazione e l'avvio al lavoro.

3. Ai minori dovrà essere garantita l'iscrizione e la frequenza scolastica ed ogni supporto alla famiglia nel percorso scolastico, l'inserimento in corsi di apprendimento della lingua italiana esterni alla scuola, attività di animazione nel tempo libero e di socializzazione con coetanei italiani.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza

Articolo 4 (spese)

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo per i servizi di accoglienza prestati, il Comune acquisirà dall'ente gestore fattura corredata dalla documentazione giustificativa della spesa e, comunque, dai documenti indicati nel decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 ottobre 2017.

2. La Prefettura si impegna, a sua volta, a corrispondere al Comune, la liquidazione del contributo, mediante versamento sul conto di Tesoreria del Comune, previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l'esecuzione dell'accordo a titolo di rimborso, i seguenti importi:

•€ 24,57 pro-capite pro-die per unità abitative con capacità ricettiva fino a 50 posti, se la gestione è assicurata direttamente dal Comune. Nel caso, invece, di accoglienza effettuata a mezzo di soggetto terzo verrà rimborsato l'importo effettivamente sostenuto sempreché rientrante nei limiti sopra indicati;

•€ 29,30 pro-capite pro-die per centri collettivi con capacità ricettiva fino a 50 posti se la gestione è assicurata direttamente dal Comune. Nel caso, invece, di accoglienza effettuata a mezzo di soggetto terzo verrà rimborsato l'importo effettivamente sostenuto sempreché rientrante nei limiti sopra indicati;

Sono esclusi dagli importi suindicati i costi riferiti alla fornitura del kit di primo ingresso di € € 300,00 del pocket money quotidiano di € 2,50, della tessera telefonica, all'ingresso, di € 5,00, nonché il rimborso del medico a chiamata, secondo i limiti e condizioni indicati nel capitolato, che saranno rimborsati se effettivamente sostenuti, per ciascuna persona accolta, previa presentazione di nota di addebito mensile, intestata alla Prefettura, accompagnata da un prospetto riepilogativo delle presenze, redatto sulla base delle risultanze del registro giornaliero delle firme, e da relazione sull'andamento complessivo della gestione dell'accoglienza.

Articolo 5 (Controlli)

1. La Prefettura si riserva la facoltà di effettuare verifiche circa la regolarità della documentazione indicata all'art. 4 nonché visite presso le strutture di accoglienza, anche congiuntamente ai competenti servizi comunali, al fine di accertare l'effettiva erogazione dei servizi e delle prestazioni previste per l'accoglienza.

2. In caso si riscontrassero irregolarità gravi, fatta salva la possibilità da parte dell'Ente Locale di sostituire il gestore, la Prefettura può recedere dall'accordo.

Articolo 6 (durata)

1. L'accordo avrà la durata necessaria all'accoglienza in fase emergenziale dei nuclei familiari ucraini che saranno trasferiti presso questa provincia, con decorrenza dalla data di trasferimento dei singoli nuclei e termine massimo di 12 mesi, salvo anticipato esaurimento dell'attività oggetto dello stesso per il passaggio della gestione degli ospiti ad altre forme di accoglienza, o per concorde interruzione delle attività che vi sottendono. Il presente atto potrà anche essere rinnovato previo scambio formale fra le parti.

2. I reciproci impegni tra le parti vengono meno allorché cessi il diritto all'accoglienza in capo al singolo richiedente asilo accolto.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Potenza*

3. Il Comune s'impegna ad esperire, ricorrendone i requisiti richiesti, le procedure che saranno in seguito indicate dal Servizio Centrale del Sistema di Accoglienza e Integrazione al fine di far confluire i posti di accoglienza attivati in base al presente accordo nella rete S.A.I.

Articolo 7 (recesso)

1. Le parti possono recedere dal presente accordo, nel caso di modifiche normative o di fatti sopravvenuti incompatibili con la prosecuzione del rapporto.

Articolo 8 (Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati)

1. Il gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli dal Comune, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

2. Il gestore si impegna a rispettare la normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al D.Lgs.30 giugno 2003, n.196 e ss. mm.ii. e al Regolamento (CE) 27 Aprile 2015, n. 2016/679/UE.

Potenza, data del protocollo

p. il Comune di Avigliano
IL SINDACO

p. la Prefettura - UTG di POTENZA -
IL PREFETTO